



COMUNE DI SANNICANDRO DI BARI

PROVINCIA DI BARI

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Cod. Fisc. 00827390725



Copia Deliberazione Giunta Comunale

N. 107 Del 07-12-2012

OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE VERNA VITO C/ COMUNE: DETERMINAZIONI.

L'anno **duemiladodici**, il giorno **sette** del mese di **dicembre** alle ore **20:30** con seguito nella sede Comunale, si è riunita la Giunta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato nelle persone dei signori:

DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO	SINDACO	P
DOTT.SSA CHIMIENTI MARIA	VICE SINDACO	A
ARCH. GIANNONE GIUSEPPE	ASSESSORE	P
PROF. TURCHIANO GIOVANNI	ASSESSORE	P
DOTT.SSA MORILLO GLADYS	ASSESSORE	P

Assume la Presidenza il DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE DOMENICO (SINDACO).

Assiste il Segretario Comunale DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Pareri ex art. 49 D.Lgs N. 267/2000 e succ. mod.in e int.ni sulla proposta di deliberazione N. 121 del 22-11-2012:

Parere di REGOLARITA' TECNICA

Favorevole , 23-11-012

Dott.ssa Campanella Maria Anna

Parere di REGOLARITA' CONTABILE
--

Favorevole , 26-11-012

DOTT.SSA LACASELLA GIULIA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- Che, con atto di citazione prot. n. 10305/2012, gli Avv.ti Vincenzo Sforza e Fabrizio Torelli, in nome e per conto del Sig. Verna Vito, hanno invitato questo Ente a comparire dinanzi al Giudice di Pace di Casamassima, all'udienza del 05 dicembre 2012, per sentirne dichiarare la sua esclusiva responsabilità per il sinistro subito dal loro assistito, il giorno 01/03/2012, mentre percorreva, a bordo della sua bicicletta, in agro di Sannicandro, la Via Vecchia Canneto (strada secondaria che collega questo Comune ad Adelfia(Ba)), con direzione di marcia verso Sannicandro di Bari, a causa di una buca presente sul manto stradale, né segnalata né visibile, così come rilevato dal locale Corpo dei Vigili Urbani, intervenuti sul luogo, redigendo apposito verbale;

- Che nell'atto di citazione l'attore lamenta di aver riportato un "Trauma cranico – facciale con duplice ferita lc solco naso – labiale e labbro inferiore contusivo escoriato mano dx e sx", con prognosi iniziale di 10 gg, effettuata dal Servizio di Pronto Soccorso del nosocomio che gli aveva reso le prime cure, estesi a 30 gg, successivamente alle visite effettuate presso lo studio del Dott. Maurizio Losurdo;

Che, pertanto, invocando la tutela di cui all'art. 2051 C.C. ed in subordine quella dell'art. 2043 C.C., la parte ha richiesto un risarcimento del danno pari alla somma di €. 1.537,49 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, il tutto maggiorato di interessi, rivalutazione monetaria e comunque entro i limiti del Giudice adito, oltre al pagamento delle spese legali;

Che, secondo un indirizzo prevalente della Suprema Corte e della Giurisprudenza di merito, l'utente che subisca danni in seguito all'utilizzazione della strada pubblica, può invocare a sostegno delle proprie pretese risarcitorie, unicamente la disciplina di cui all'art. 2043 c.c., in forza della norma dell'ordinamento posta a tutela del generale principio del *nemienm ledere*, non trovando invece applicazione la presunzione aggravata di responsabilità, sancita dall'art. 2051 c.c., che nel regolamentare la responsabilità del custode per i danni cagionati dalle cose in custodia, non può essere invocata per il proprietario delle strade pubbliche, la cui notevole estensione impedisce infatti al proprietario di esercitare su di esse quel potere di fatto sul bene, che costituisce il presupposto imprescindibile della custodia sancita dall'art. 2051 c.c.,

Che, sebbene in tempi più recenti, i giudici di legittimità sono stati indotti ad un nuovo esame della questione, sull'impulso dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156 del 1999, ritenendo che non violi il dettato costituzionale l'interpretazione dell'art. 2051 c.c. che ne esclude l'applicabilità alla p.a., *"allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile – per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale da parte di terzi – un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti"*, sicchè la notevole estensione del bene e l'uso generale e diretto sono stati considerati "meri indici" dell'impossibilità di un concreto esercizio del potere di controllo sul bene, *"da riscontrarsi attraverso un'indagine svolta caso per caso"*, volta ad evitare quello che è stato definito un automatismo interpretativo, avuto riguardo non solo all'estensione della strada, ma anche alle sue caratteristiche ed alla posizione;

Che tali principi trovano ampia conferma nel caso di specie, poiché la strada del sinistro, così come confermato dal verbale redatto dall'operatore di P.M. intervenuto sul luogo, è una via secondaria di campagna, esterna alla cinta urbana e che per la sua naturale vocazione fa registrare la presenza di una buca non molto profonda ma ben visibile, anche in ragione delle buone condizioni metereologiche della giornata in cui lo stesso si è verificato;

Considerato inoltre che detta arteria è percorsa per lo più da mezzi agricoli, che con il loro peso incidono notevolmente sulla buona tenuta del manto stradale, sicchè per la sua percorrenza si sarebbe dovuto adottare una maggiore diligenza, adottando le minime cautele, per evitare di incorrere nei rischi e nei danni lamentati;

Che in ragione di quanto rappresentato parrebbe che il sinistro sia stato provocato dalla distrazione dell'odierno attore, non potendosi parlare di insidia e/o trabocchetti;

Ritenuto, pertanto, di doversi costituire in giudizio per contrastare le avverse pretese e far valere gli interessi e le ragioni del Comune di Sannicandro, conferendo specifico incarico ad un legale di fiducia dell'Ente;

Dato atto che, in applicazione della sentenza la n.2730 dell'11 maggio 2012 del Consiglio di Stato, si è precisato che "...l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica, di un incarico ad un avvocato per la difesa in giudizio, non richiede l'esperimento di una procedura selettiva, poiché il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata e che quindi, diversamente dall'incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell'ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisce appalto di servizi legali ma integra un contatto d'opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica...";

Visto, infine che, ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, compete al Sindaco o al Presidente della Provincia, quale organo di rappresentanza dell'ente, il conferimento della procura alle liti del difensore, (Cons. St., Sez. VI, 1° ottobre 2008, n. 4744; Cons. St., Sez. VI, 9 giugno 2006, n. 3452; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 5 dicembre 2006 n. 10402; Cass. civ., Sez. Un., 10 dicembre 2002, n. 17550);

Visto il vigente Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali;

Preso atto dei pareri favorevoli resi dai responsabili del servizio interessato e di ragioneria ex art. 49 del TUEL 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare il Sindaco ad affidare incarico all'avv. Mauro Todisco con studio legale in Bari alla P.zza Garibaldi n. 27.
2. Di dare atto, altresì, che a seguito della abolizione della Tariffa Professionale tale compenso verrà determinato nel rispetto dei parametri introdotti con il D.M. 140/2012
3. Di fornire, comunque, al Servizio del Contenzioso, in mancanza di una nuova regolamentazione generale interna della materia, l'indicazione che ai suddetti fini, il

compenso massimo riconoscibile al professionista, dovrà essere quantificato in €. 500,00, da prenotarsi sul cap. 510 epigrafato “Spese per liti, arbitraggi, transazioni”,

4. Di far sottoscrivere la presente deliberazione al professionista incaricato per espressa accettazione delle clausole di cui ai punti 2 e 3.
5. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to DOTT. NOVIELLI VITO MICHELE
DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

N.

PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari il e vi rimarrà
per 15 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sannicandro di Bari, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT.SSA GIRONE CATERINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sannicandro di Bari dal
al

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT.SSA GIRONE CATERINA
